

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie
Viale Officine 6
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 70 11/12
e-mail dss-dasf@ti.ch
web www.ti.ch/dasf

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità

La Divisione dell'azione sociale e delle famiglie

Alle Direzioni sanitarie e amministrative
degli enti destinatari della risoluzione
governativa n. 4311 dell'8 settembre 2021

Provvedimenti federali e cantonali relativi al contenimento della pandemia da Coronavirus COVID-19

Gentili signore e signori,

nei giorni scorsi le Autorità federali e cantonali hanno adottato dei provvedimenti vincolanti che comportano conseguenze organizzative, amministrative e finanziarie che necessitano di alcuni chiarimenti.

1. Con decisione del 25 agosto 2021 che entrerà in vigore il 1° ottobre 2021, la Confederazione non rimborserà più i test antigenici rapidi a persone asintomatiche a fini dell'ottenimento di un certificato. Esclusi dal provvedimento sono bambini e adolescenti al di sotto dei 16 anni e persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici (da comprovare con certificato medico).
2. Con decisione dell'8 settembre 2021 entrata in vigore il 13 settembre 2021, la Confederazione ha previsto l'estensione del certificato COVID all'interno dei ristoranti, delle strutture culturali e per il tempo libero e alle manifestazioni che si svolgono parzialmente o totalmente al chiuso. Nel contempo ha stabilito che i datori di lavoro potranno verificare se i loro dipendenti sono in possesso di un certificato, ma soltanto se necessario per l'attuazione di misure di protezione adeguate o di strategie di test. Se chiederanno ai loro dipendenti di sottoporsi al test, i datori di lavoro dovranno coprirne i costi. Soltanto il costo dei test ripetuti saranno assunti dalla Confederazione.
3. Con risoluzione governativa n. 4311 dell'8 settembre 2021 che entrerà in vigore il 15 settembre 2021, il Consiglio di Stato ha stabilito quanto segue:

n. del 13 settembre 2021

- a. Il personale a contratto stretto con pazienti, residenti o utenti delle strutture sanitarie (ospedali e cliniche) e socio-sanitarie (case per anziani e istituti per invalidi), dei centri diurni per anziani (terapeutici e socio-assistenziali) e per invalidi, delle strutture residenziali per tossicodipendenti e dei servizi di assistenza e cura a domicilio, per esercitare l'attività è **tenuto a esibire un certificato COVID che riporti la data di validità o a partecipare a un programma di test mirati e ripetuti organizzati sul posto di lavoro** in modo da disporre di un test con esito negativo risalente al massimo a 96 ore;

Come ulteriore precisazione si aggiunge che per il settore invalidi si considerano anche le strutture socio-educative (senza prestazioni medico-infermieristiche e/o terapeutiche).

- b. le strutture sopraccitate possono organizzare test mirati e ripetuti con una frequenza maggiore rispetto alle 96 ore sopraccitate;
- c. le persone di età superiore ai 16 anni che entrano nelle strutture indicate per lavoro, visite o per accompagnare pazienti e ospiti o per qualsiasi altro motivo, devono presentare all'entrata un certificato COVID-19 ai sensi dell'Ordinanza 3 Covid-19 e un documento di identità o un'attestazione di test COVID-19 negativo.

Si osserva che le disposizioni previste dalla risoluzione governativa n. 4311 dell'8 settembre 2021 formalizzano principi già in discussione da tempo all'interno della cellula sanitaria che ha espresso un convinto sostegno al riguardo e che gli stessi provvedimenti in alcuni Cantoni sono già in vigore da mesi (es. Zurigo) o da alcune settimane (es. Ginevra).

Visto quanto precede, a contare dal 15 settembre 2021, le strutture destinatarie della risoluzione governativa **sono tenute a organizzare** per il proprio personale che non è in grado di esibire un certificato COVID-19, **test mirati e ripetuti** ai sensi dell'allegato 6 dell'Ordinanza 3 COVID-19, cifre 3.1.1. lett. a) e 3.2.1 lett. a), rispettivamente con test antigenici rapidi o con analisi di biologia molecolare aggregate.

L'organizzazione di questi test **non è subordinata ad alcuna strategia cantonale** com'è invece il caso per le aziende che ricadono sotto la lett. b delle due disposizioni citate.

Il costo di questi test è interamente coperto dalla Confederazione e le modalità di raccolta dei dati e di trasmissione delle fatture all'Area di gestione sanitaria - AGS, (ivana.petraglio@ti.ch) verranno ulteriormente riprecisate dalla stessa AGS con l'invio di formulari nel frattempo aggiornati con le nuove tariffe in vigore dal 1° luglio. Si anticipa in particolare che per i test antigenici rapidi basterà fornire il numero di test effettuati per giorno sull'arco di un mese civile, mentre per le analisi di biologia molecolare aggregate si dovrà far capo a un laboratorio che invierà direttamente all'AGS le fatture, le quali dovranno indicare il numero di pool eseguiti e la loro dimensione, sempre per mese civile. Contrariamente a quanto avviene per le vaccinazioni, il Cantone rimborserà subito le fatture ricevute che trasmetterà poi a Berna in forma aggregata.

Le tariffe riconosciute dalla Confederazione in caso di test rapidi coprono i costi del materiale fino a un massimo di fr. 6.50 a test mentre in caso di test molecolari salivari in pooling coprono i costi del materiale, il lavoro di prelievo e aggregazione dei campioni e l'analisi di laboratorio per al massimo fr. 292.50 come predisposto dall'all. 6 Ordinanza 3 COVID-19, cifre 3.1.4 e 3.2.3.

n. del 13 settembre 2021


Il costo del personale messo a disposizione per effettuare i tamponi (nel caso di test antigenici rapidi) è da considerare costo straordinario legato alla pandemia e sarà assunto dal Cantone, mentre per i test aggregati non dovrebbero esserci dei costi aggiuntivi a carico della struttura che vadano oltre la messa a disposizione di locali adatti, in quanto il lavoro è organizzato dal laboratorio che effettua l'analisi. Il tempo per effettuare i test (organizzati in sede) è da considerare tempo di lavoro.

Il personale che decide di non sottoporsi ai test mirati e ripetuti offerti dal proprio datore di lavoro deve comunque presentarsi prima di iniziare la sua attività con un certificato di test COVID-19 (analogamente alle persone menzionate al punto 3.c) che per tutte le persone asintomatiche rimarrà gratuito solo fino al 30 settembre p.v., dopo di che sarà posto a carico del singolo individuo che dispone comunque di valide alternative (vaccinazione o test mirato e ripetuto sul luogo di lavoro).

Vogliate prendere buona nota di quanto sopraesposto e gradire i nostri migliori saluti.

PER LA DIVISIONE
DELLA SALUTE PUBBLICA

Il Direttore



Paolo Bianchi

PER LA DIVISIONE DELL'AZIONE
SOCIALE E DELLE FAMIGLIE

Il Direttore



Gabriele Fattorini

Copia per conoscenza a:

- Direzione Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Ufficio degli anziani e delle cure e assistenza a domicilio (dss-uacd@ti.ch)
- Ufficio degli invalidi (dss-ui@ti.ch)